



In vigore le nuove disposizioni che regolano i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino in materia di rilascio dei certificati.

Cambia la modalità di rilascio di certificati da parte delle Pubblica amministrazione. **Dal 1° gennaio, infatti, i certificati anagrafici e di stato civile avranno validità solo tra privati**. Le Pubbliche amministrazioni dovranno invece acquisire d'ufficio le informazioni richieste al cittadino.

NUOVE DISPOSIZIONI SU CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

AVVISO PUBBLICO

Visto l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il D.P.R. 445/2000;
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14/2011;

RENDE NOTO

che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011, dal 1° gennaio 2012, agli Enti Pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (Agenzia

delle entrate, scuole, Inps, ecc.) o ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.). Tali Enti, infatti, non possono più accettare o chiedere certificati ma devono acquisire d'ufficio le informazioni e accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per poi fare gli opportuni controlli presso l'amministrazione certificante, ai sensi degli articoli 71 e 72 del Dpr 445/2000. In caso contrario vi sarà violazione dei doveri d'ufficio.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutti i certificati pertanto, a pena di nullità, verranno ora rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

Gli uffici comunali dello Stato Civile e d'Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Per i certificati dell'anagrafe, salvo qualche eccezione, è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 oltre € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda, comunque, che il cittadino può avvalersi di autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2 D.P.R. n. 445/2000). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), sono gratuiti (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.

Palestrina, lì 11 gennaio 2012

Il Dirigente

Dr. Maurizio Sabatini

[AUTOCERTIFICAZIONE TELEMATICA](#)